



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 6 marzo 2019
(OR. en)

15792/18

Fascicolo interistituzionale:
2018/0419 (NLE)

COR 1 (it)

EURODAC 39
ENFOPOL 637
COMIX 734

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Protocollo tra l'Unione europea, l'Islanda e il Regno di Norvegia dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia, riguardante l'accesso a Eurodac a fini di contrasto

Le pagine P/EU/IS/NO/it 4 e P/EU/IS/NO/it 5 sono sostituite dalle seguenti:

RAMMENTANDO che il 26 giugno 2013 l'Unione europea (di seguito denominata "Unione") ha adottato il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹;

RAMMENTANDO che le procedure per il confronto e la trasmissione dei dati a fini di contrasto di cui al regolamento (UE) n. 603/2013 non costituiscono un nuovo atto o provvedimento relativo a Eurodac ai sensi dell'accordo del 19 gennaio 2001;

CONSIDERANDO che è opportuno firmare un protocollo tra l'Unione, l'Islanda e il Regno di Norvegia (di seguito denominato "Norvegia") per consentire all'Islanda e alla Norvegia di partecipare alle componenti di Eurodac relative alle attività di contrasto e, pertanto, consentire alle autorità di contrasto designate dell'Islanda e della Norvegia di chiedere il confronto dei dati relativi alle impronte digitali con quelli trasmessi da altri Stati partecipanti al sistema centrale di Eurodac;

¹ Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU UE L 180 del 29.6.2013, pag. 1).

CONSIDERANDO che l'applicazione all'Islanda e alla Norvegia del regolamento (UE) n. 603/2013 a fini di contrasto dovrebbe altresì consentire alle autorità di contrasto designate degli altri Stati partecipanti e a Europol di chiedere il confronto dei dati relativi alle impronte digitali con quelli trasmessi dall'Islanda e dalla Norvegia al sistema centrale di Eurodac;

CONSIDERANDO che il trattamento dei dati personali da parte delle autorità di contrasto designate degli Stati partecipanti a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi ai sensi del presente protocollo dovrebbe essere soggetto a un livello di protezione dei dati personali, a norma del rispettivo diritto nazionale, che sia conforme alla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio¹;

CONSIDERANDO che è altresì opportuno applicare le altre condizioni previste dal regolamento (UE) n. 603/2013 per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da parte delle autorità designate degli Stati partecipanti e di Europol a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi;

¹ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU UE L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

La pagina P/EU/IS/NO/it 9 è sostituita dalla seguente:

ARTICOLO 2

Il presente protocollo non entra in vigore prima che le disposizioni della direttiva (UE) 2016/680 riguardanti il trattamento dei dati personali nonché le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 603/2013 per quanto riguarda tale trattamento siano state attuate e applicate dall'Islanda e dalla Norvegia in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle rispettive autorità designate ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento.

ARTICOLO 3

A tutte le nuove disposizioni legislative e a tutti i nuovi atti o provvedimenti riguardanti l'accesso a Eurodac a fini di contrasto si applicano le disposizioni dell'accordo del 19 gennaio 2001 in materia di nuove disposizioni legislative e nuovi atti o provvedimenti, incluse quelle relative al comitato misto istituito ai sensi dell'accordo del 19 gennaio 2001.

ARTICOLO 4

1. Il presente protocollo è ratificato o approvato dalle parti. La ratifica o l'approvazione è notificata al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, che funge da depositario del presente protocollo.